

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Imposta Municipale Propria

ANNO 2013

Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201

(convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214)

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23

Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54

INDICAZIONI GENERALI

Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013

E' SOSPESO il versamento della PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER

A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

B. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

C. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

- **1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013**, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente
- **2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta

Scadenza versamento IMU

VERSAMENTO IN 2 RATE

- **prima rata "1/2" su aliquote 2012 entro 17 giugno**
- **seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre**

COME CALCOLARE L'IMU

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE		CALCOLO IMU	
<p>Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500</p>	<p>Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare $(500 \times 5 / 100) + 500 = 525$</p>	<p>La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare $525 \times 160 = 84.000$</p>		<p>Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare $84.000 \times 0,0076 = 638,40$ IMU dovuta € 638,40 (l'IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito)</p>	
MULTIPLICATORI					
<p>Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7</p>	<p>Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5</p>	<p>Cat. A/10</p>	<p>Cat. C/1</p>	<p>Gruppo D escluso D/5</p>	<p>Cat. D/5</p>
<p>X 160</p>	<p>X 140</p>	<p>X 80</p>	<p>X 55</p>	<p>X 65</p>	<p>X 80</p>

COME VERSARE L'IMU

- **1° rata di ACCONTO** entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente
- **2° rata SALDO/CONGUAGLIO** entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta

Aliquota base	Abitazione principale	Detrazione di base per abitazione principale	Maggiorazione della Detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni
0,96	0,2	200,00	50,00

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011	3912	-
IMU - imposta municipale propria per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE(NON in categoria D/10)	3913	-
IMU - imposta municipale propria per TERRENI	3914	-
IMU - imposta municipale propria per le AREE FABBRICABILI	3916	-
IMU – imposta municipale propria per gli ALTRI FABBRICATI	3918	-
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

PRINCIPALI NOVITA'

2013

1) **per l'anno 2013 il VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA** dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **È SOSPESO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI :**

- A. **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge)**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- B. **UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
- C. **TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI** di cui **all'art.13, commi 4,5 e 8**, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni

2) In caso di mancata riforma entro la data del 31 AGOSTO 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell'IMU degli immobili di cui al precedente punto 1 è differito al 16 SETTEMBRE 2013

3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925;

b) la quota variabile dello 0,20%, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930;

5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 (altri fabbricati), aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione.

6) moltiplicatori rendite catastali:

d. 65(dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).

7) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.